CAMERA DEI DEPUTATI N. 1114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANEDDA

Modifiche agli articoli 423, 425 e 449 del codice penale concernenti le pene per il delitto di incendio di boschi, selve o foreste

Presentata il 22 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I gravi e numerosi incendi, quasi tutti dolosi, che inceneriscono i nostri boschi, ripropongono drammaticamente il tema della adeguatezza e della misura della sanzione prevista attualmente dalla legge penale.

La reclusione da tre a sette anni che l'articolo 423 del codice penale commina a chi si rende responsabile di incendio doloso, e quella da uno a cinque anni con cui si punisce l'incendio colposo (articolo 449), non hanno scoraggiato la condotta dei criminali.

Se l'entità della punizione fallisce come deterrente, occorre un aggiornamento che restituisca alla pena la funzione tipica della prevenzione.

Ciò è necessario a maggior ragione se si considera che il minimo edittale di tre anni previsto per l'incendio doloso, solitamente adottato, perde nella pratica ogni vigore punitivo per effetto delle riduzioni conseguenti al possibile e frequente ricorso al giudizio abbreviato o all'applicazione della pena su richiesta, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, con automatica concessione della sospensione condizionale.

Peraltro la circostanza aggravante comune prevista dal numero 5) dell'articolo 425 del codice penale nel testo vigente (incendio commesso su boschi, selve o foreste), comportando il semplice aumento massimo di un terzo della pena base ed essendo comunque soggetta al giudizio di equivalenza, non è in grado di surrogare la blanda incongruenza del minimo edittale.

Si propone quindi (articolo 1) di elevare da tre a quattro anni il minimo e da sette a dodici anni il massimo edittale per il reato di incendio doloso di cui all'articolo 423 del codice penale, introducendo la

circostanza aggravante speciale che aumenta a cinque anni il minimo ed a quindici anni il massimo edittale per fatti di incendio commessi su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto od in parte da macchia mediterranea (articolo 2).

Per armonizzare il nuovo testo dell'articolo 423 del codice penale con l'articolo 425 (« Circostanze aggravanti ») dello stesso codice è necessaria l'abrogazione del numero 5) di quest'ultimo articolo: l'introduzione della circostanza aggravante speciale rende superflua la previsione della aggravante comune (articolo 3 della proposta).

Correlativamente, con l'obiettivo di arginare gli incendi boschivi conseguenti a condotte colpose, si propone, attraverso la modifica dell'articolo 449 del codice penale, il raddoppio della pena prevista da tale norma incriminatrice allorquando l'incendio sia commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 423 del codice penale le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni ».

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea ».

ART. 3.

1. Il numero 5) dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 449 del codice penale, dopo le parole: « La pena è raddoppiata se si tratta di » sono inserite le seguenti: « incendio commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea, ».

DDL13-1114
Lire 500